



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA ED ESIMENTE DELLA FORZA
MAGGIORE**

Sentenza del 20/11/2024, dep. 02/04/2025, n. 2205/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13.
Pres. Passero, Est. Laudiero

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 180 PAGAMENTO

TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO - Mancato pagamento per
temporanea mancanza di liquidità - Forza maggiore – Nozione - Fattispecie

Massima

In materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice. (In motivazione è stato precisato che al contribuente che intenda giovare dell'esimente spetta l'onere di provare che non gli sia stato possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale).

Rif. normativi

D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 artt. 5 e 6
D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 art.8 .
Legge 13/12/2010, n. 220, art. 1 comma 51

Rif.

VEDI

giurisprudenziali

Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 7628 del 21/03/2024, Rv. 670608 - 01
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.39548 del 13/12/2021, Rv. 663236 - 01
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11111 del 06/04/2022, Rv. 664287 – 01

Corte Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, Sentenza n. 2284 del 06/09/2023.

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IN CASO DI MUTUO DISSENSO L'IMPOSTA IPOTECARIA E
CATASTALE SI APPLICA IN MISURA PROPORZIONALE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza del 29/04/2025, n. 3306/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Casaburi

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Imposta ipotecaria e catastale – Risoluzione del contratto di vendita per
mutuo dissenso - Tassazione in misura proporzionale - Necessità -
Assenza di corrispettivo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di imposta ipotecaria e catastale, la risoluzione del contratto di
vendita per mutuo dissenso, con conseguente retrocessione
dell'immobile, dev'essere tassata in misura proporzionale,
indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, trattandosi di
un nuovo contratto avente contenuto uguale e contrario a quello
originario e, come tale, espressione di un'autonoma capacità
contributiva, e dunque tassabile in base alla tariffa propria di tutti i
contratti produttivi di effetti traslativi.

Rif. normativi

Art. 1372 c.c.

Art. 1373 c.c.

d.lgs. 31/10/1990, n. 347

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 28/09/2021, n. 26212 (Rv. 674092 - 01) CONF

Cass., Sez. 5, 17/06/2024, n. 16681 (Rv. 671601 - 02) VEDI

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SULLA RESPONSABILITA' DEGLI EREDI PER I DEBITI
RELATIVI ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, sentenza del 15/05/2025, n. 3672/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Esposito.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 201 SOLIDARIETA'
TRIBUTARIA.

Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi
- Solidarietà tributaria - Responsabilità per i debiti ereditari tributari -
Responsabilità *pro quota* - Regime generale - Solidarietà - Necessità di
una specifica previsione - Fattispecie in tema di tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.

Massima

La responsabilità per i debiti ereditari di natura tributaria, ove manchi una
diversa previsione normativa, come nel caso della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è regolata dalla disciplina comune di
cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei
debiti del *de cuius* in proporzione alle rispettive quote ereditarie.

Rif. normativi

art. 752 c.c.
art. 1295 cc.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 22426 del 22/10/2014 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, ordinanza n. 30966 del 27/12/2017
(CONF).

Anno pubbl.

2025.

Red. ...

SUGLI OBBLIGHI DELLA CURATELA IN CASO DI EREDITÀ GIACENTE DEVOLUTA ALLO STATO

Sentenza del 30.5.2025 n 7305 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 5

Composizione

Presidente Dott. Roberto Russo
Relatore Dott. Elisabetta Rosi

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI - 114 OBBLIGHI DEL CURATORE - IN GENERE
Avviso di liquidazione - Imposte ipotecarie e catastali – Eredità devoluta alla
Stato – Curatela – Obblighi.

Massima

In caso di eredità giacente devoluta allo Stato e connotata da valore negativo e da passività, la curatela non è tenuta al pagamento di imposte, ma deve unicamente adempiere agli obblighi dichiarativi e a quelli che incombono sul sostituto d'imposta.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 346/1990 – art. 33 e D.Lgs. n. 347/1990 – art. 1, commi 2, 3 e 10

Conformità

Cass. Sez. 5 ord. n. 28869/2024; CGT II grado Lombardia sent. 2867/2023

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

SUL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza del 29/05/2025, n. 3955/2025

Composizione

Pres. Montagna Alfredo – Rel. Criscuolo Mauro

13 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 199 INTERESSI - IN GENERE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN
GENERE

77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 229 PRESCRIZIONE

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI
FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE

Obbligazioni tributarie - Interessi - Accessorietà - Momento genetico -
Sussistenza - Autonomia rispetto all'obbligazione principale -
Conseguenze in tema di prescrizione - Applicabilità del termine
quinquennale ex art. 2948, n. 4, c. c. – Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, posto che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale, non potendo, per contro, applicarsi il termine decennale ex art. 2953 c.c., che opera solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Rif. normativi

Art. 2953 c.c.

Art. 2948, n. 4, c.c.

d.lgs. 18/12/1997 n. 472, art. 20, comma 3

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 24/1/2023, n. 2095, Rv. 666756 - 02 (CONF);

Cass., Sez. 5, 8/3/2022, n. 7486, Rv. 664137 - 01 (CONF)

Cass., Sez. 5, 19/12/2019, n. 33797, Rv. 656434 - 01 (VEDI)

Cass., Sez. U, 17/11/2016, n. 23397, Rv. 641633 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. ...